# CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI

**Provincia di Udine**

---

# *STATUTO COMUNALE*

elaborato ai sensi della legge n° 142 del 08.06.1990

- adottato con delib. cons. n° 64 del 12.06.1991
- modificato con delib. cons. n° 130 del 22.11.1991
- modificato con delib. cons. n° 4/C del 29.11.1993
- modificato con delib. cons. n° 101 del 28.6.1994
- modificato con delib. cons. n° 26 del 19.04.1996
- Integrato con delib. cons. n° 66 del 18.09.97
- modificato e integrato con delib. cons. n° 17 del 26.02.99
- modificato con delib. cons. n° 64 del 28.12.2001
- modificato con delib. cons. n° 2 del 27.03.2002
- Modificato con delib. cons. n. 70 del 08.10.2007

-------- ooo OOO ooo --------

# Indice articoli

# S T A T U T O  C O M U N A L E

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

### *CAPO I - CARATTERISTICHE DEL COMUNE*

ARTICOLO 1 - (Principi generali)
ARTICOLO 2 - (Popolazione e territorio)

### *CAPO II - FUNZIONI DEL COMUNE*

ARTICOLO 3 - (Funzioni e criteri generali)

### *CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI*

ARTICOLO 4 - (Uomo - ambiente)
ARTICOLO 5 - (Uomo - salute e sicurezza sociale)
ARTICOLO 6 - (Persona e formazioni sociali di base )
ARTICOLO 7 - (Pari opportunità )
ARTICOLO 8 - (Solidarietà internazionale e cultura della pace)
ARTICOLO 9 - (Patrimonio archeologico, artistico, culturale e del linguaggio)
ARTICOLO 10 - (Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana)
ARTICOLO 11 - (Istruzione e comunicazioni)
ARTICOLO 12 - (Attività fisiche, sport e tempo libero)
ARTICOLO 13 - (Assetto ed utilizzazione del territorio)
ARTICOLO 13/bis - (Assistenza sociale delle persone disabili)

### *CAPO IV - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE*

ARTICOLO 14 - (Volontariato e protezione civile)
ARTICOLO 15 - (Sviluppo economico)
ARTICOLO 15bis - (Servizi pubblici comunali)
ARTICOLO 15ter - (Forme di gestione dei servizi comunali)
ARTICOLO 16 - (Identità ed istituzioni religiose)

ARTICOLO 17 - (Costituzione e partecipazione)
ARTICOLO 18 - (Istituzioni)
ARTICOLO 19 - (Vigilanza e controlli)

## TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

ARTICOLO 20 - (Organi)

### *CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE*

ARTICOLO 21 - (Costituzione)
ARTICOLO 21/bis - (Attività ispettiva e commissioni di indagine)
ARTICOLO 22 - (Gruppi consiliari)
ARTICOLO 23 - (Commissioni consiliari - Conferenza dei capigruppo)
ARTICOLO 24 - (Commissioni comunali consultive e permanenti)
ARTICOLO 24/ bis - (Commissioni comunali consultive)
ARTICOLO 25 - (Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna)
ARTICOLO 26 - (Convocazione del Consiglio Comunale)
ARTICOLO 27 - (Regolamento interno)
ARTICOLO 28 - (Scioglimento del Consiglio)
ARTICOLO 29 - (Competenze del Consiglio)

### *CAPO II - GIUNTA COMUNALE*

ARTICOLO 30 - (Composizione)
ARTICOLO 31 - (Nomina della Giunta Comunale)
ARTICOLO 32 - (Assessore anziano)
ARTICOLO 33 - (Convocazione e funzionamento della Giunta)
ARTICOLO 34 - (Competenze della Giunta Comunale)

### *CAPO III - IL SINDACO*

ARTICOLO 35 - (Caratteristiche)
ARTICOLO 35/bis- (Durata del mandato del Sindaco)
ARTICOLO 35/ter – (Linee programmatiche)
ARTICOLO 36 - (Competenze del Sindaco)
ARTICOLO 37 - (Competenze quale organo di vigilanza)
ARTICOLO 38 - (Competenze organizzative)
ARTICOLO 39 - (Competenze per i servizi statali)
ARTICOLO 40 - (Mozione di sfiducia)
ARTICOLO 40/bis - (Pubblicità delle spese elettorali)

## TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ARTICOLO 41 - (Principi organizzativi)
ARTICOLO 42 - (Il personale)
ARTICOLO 43 - (Disciplina dello status del personale dipendente) ABROGATO
ARTICOLO 44 - (Segretario)
ARTICOLO 45 - (Vice Segretario)
ARTICOLO 46 - (Funzionari responsabili degli uffici o servizi)
ARTICOLO 47 - (Forma e termini per l'espressione di pareri)
ARTICOLO 48 - (Collaborazione esterna)

## TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### *CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE*

ARTICOLO 49 - (Partecipazione e libere forme associative)
ARTICOLO 50 - (Consulte Frazionali)
ARTICOLO 51 - (Diritto all'informazione e pubblicità degli atti)
ARTICOLO 52 - (Istanze, petizioni, proposte)
ARTICOLO 53 - (Interrogazioni)
ARTICOLO 54 - (Diritto di accesso)
ARTICOLO 55 - (Partecipazione al procedimento amministrativo)
ARTICOLO 55/bis - (Consultazione della popolazione del comune)
ARTICOLO 56 - (Referendum consultivo)

### *CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO*

ARTICOLO 57 - (Istituzione)
ARTICOLO 58 - (Elezione del Difensore Civico)
ARTICOLO 59 - (Requisiti di eleggibilità e incompatibilità)
ARTICOLO 60 - (Durata in carica - decadenza e revoca)
ARTICOLO 61 - (Sede, dotazione organica, indennità)
ARTICOLO 62 - (Funzioni)
ARTICOLO 63 - (Prerogative e mezzi)
ARTICOLO 64 - (Modalità e procedure d'intervento)
ARTICOLO 65 - (Valore giuridico del parere del difensore civico)
ARTICOLO 66 - (Rapporti con gli organi comunali, con i cittadini e con il

difensore civico comunale)

## TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 67 - (Attività finanziaria e risorse)
ARTICOLO 68 - (Contabilità e Bilancio)
ARTICOLO 68/ bis - (Il conto consuntivo)
ARTICOLO 69 - (Ordinamento contabile e disciplina dei contratti) ABROGATO
ARTICOLO 69/bis - (Demanio e patrimonio)
ARTICOLO 69/ter - (Rinvio al regolamento di contabilità)
ARTICOLO 69/quater - (Accertamenti tributi)
ARTICOLO 70 - (Composizione, norme e funzioni del collegio
dei revisori dei conti)
ARTICOLO 70/bis - (Controllo di gestione)

## TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 71 - (Modifiche allo Statuto)
ARTICOLO 72 - (Abrogazione di norme contrastanti)
ARTICOLO 73 - (Adozione dei regolamenti)
ARTICOLO 74 - (Entrata in vigore)

## PREMESSA STORICA

L'area su cui sorge Cervignano è abitata con continuità fin da epoca pre-romana, come attestano alcuni reperti rinvenuti lungo le sponde del fiume Ausa e, soprattutto, i cosiddetti "ripostigli" di Muscoli e di Via Lazzaro, gruppi di manufatti metallici dell'età del bronzo, oggi conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.

In età romana, grazie alla vicinanza di Aquileia ed al passaggio della via detta "Julia Augusta", il luogo fu certamente abitato.

Vari resti archeologici e lo stesso orientamento di alcune vie odierne, derivato dalla centuriazione agraria, provano l'esistenza della Cervignano romana. A ciò si aggiungano l'etimo del nome, il prediale latino Cervenius, ed una antichissima tradizione, riportata anche nei breviari medievali aquileiesi, che narra di un martire cervignanese decapitato durante l'impero di Diocleziano, forse nel 303.

La prima menzione storica di Cervignano risale al 912, in un diploma di re Berengario pervenutoci in copia. Vi si cita l'abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, fondata a Cervignano verosimilmente nel VII° secolo ed estintasi agli inizi dell' XI°. Di quella importante istituzione, posta a capo di un vasto territorio e riccamente dotato, rimangono oggi la memoria del santo patrono cittadino ed un resto musivo pavimentale di notevole interesse storico ed artistico, degli ultimi anni dell' VIII° secolo.

Al 1036 risale invece la prima attestazione scritta originale del nome di Cervignano: "Castrum Cirviganum", sito fortificato probabile erede dell'abbazia.

Nel 1081 la comunità cervignanese, prima documentata in Friuli e fra le prime in Italia, si dà una figura giuridica di vero e proprio "Comune rurale", con un contratto di livello stipulato sulla piazza fra gli abitanti del luogo e la badessa del Monastero di Santa Maria di Aquileia, proprietario del territorio per tutto il Medioevo.

Verso la metà del Trecento, Cervignano è un grosso borgo fortificato - la "Centa" - con più di 600 abitanti stimati, due chiese, la taverna, due mulini, varie case anche a più piani.

Nel 1349, sulla piazza, sotto il vessillo comunale, di fronte ai rappresentanti di alcune comunità dei dintorni, si forma una lega militare in difesa del patriarca di Aquileia Bertrando, in lotta contro alcune fazioni ribelli.

Nel 1420 le truppe veneziane conquistano Cervignano e l'intero Friuli. Due anni dopo è documentata la Pieve cittadina, che ha come filiali, per almeno un secolo, le chiese di Terzo, San Martino, Muruzzis, Perteole, Saciletto, Alture e Muscoli: sostanzialmente il territorio già appartenuto all'antica abbazia di San Michele.

A seguito della guerra fra Veneziani e la confederazione di Cambrai ed ai trattati per la definizione dei confini (1515-1535), Cervignano entra a far parte dell'impero asburgico. Sulle sponde del fiume Ausa, incerta linea di confine con Venezia, si sviluppa sempre di più l'attività portuale, che sarà un'importante risorsa economica fino al XIX° secolo.

Durante il conflitto detto "di Gradisca" (1615-1617), Cervignano viene rioccupata dai Veneziani e, a motivo della sua strategica collocazione ai limiti interni di navigabilità dell'Ausa, fortemente munita (1617) con una doppia linea bastionata, fossati e ridotti, che hanno determinato lo sviluppo urbanistico successivo del centro storico cittadino.

Ripresa dagli Austriaci, Cervignano rimarrà asburgica, salvo il fugace periodo napoleonico, fino alla prima guerra mondiale, crescendo e sviluppandosi lentamente ma costantemente.

Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, la cittadina conta circa 3.000 abitanti ed è servita dalla nuova linea ferroviaria internazionale Venezia-Trieste, alla quale si aggiungeranno successivamente le linee Cervignano-Grado e Udine Cervignano.

Durante il conflitto 1915-1918 Cervignano è importante base logistica ed operativa dell'esercito italiano, che vi pone il comando della Terza armata del Duca d'Aosta. La città subisce

diverse incursioni aeree austriache e pesanti bombardamenti dal Carso con artiglierie di grosso calibro, meritandosi per questo la Croce al merito di Guerra.

Negli anni venti e trenta si erigono il nuovo Palazzo Comunale ed altri edifici di pubblico interesse. Gli abitanti aumentano fino a superare le 6.000 unità. Il Comune assume la sua forma territoriale definitiva con il R.D. 18 marzo 1928 n. 672, che unisce al capoluogo le frazioni di Strassoldo, Muscoli e Scodovacca.

Nel 1945, triste epilogo della seconda guerra, anche Cervignano ha le sue vittime civili: 24 cittadini vengono fucilati per rappresaglia dai Tedeschi in ritirata.

Negli ultimi cinquant'anni la città si è ingrandita fino a diventare, con i suoi 12.000 abitanti, il principale centro urbano della Bassa Friulana. Sede di importanti uffici ed istituti scolastici, è il riconosciuto capoluogo del territorio ed affida il suo futuro all'avvio funzionale del grande scalo ferroviario ed al progettato interporto regionale.

Tra le frazioni merita di essere citata Strassoldo, sede di feudo e di castello fin dal 1035. Il centro storico settecentesco, nel quale si individuano ancora le sedi dei due castelli medioevali detti "di Sopra" e "di Sotto", è interamente vincolato dalla Soprintendenza ai Monumenti per il suo valore architettonico ed ambientale.

# TITOLO I
# PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

## CAPO I - CARATTERISTICHE DEL COMUNE

### ARTICOLO 1 - ( Principi generali )

1) Il Comune di Cervignano del Friuli è Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2) Il Comune di Cervignano del Friuli è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, secondo i principi della Costituzione e della leggi generali dello Stato e delle leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

### ARTICOLO 2 - ( Popolazione e territorio)

1) Il Comune di Cervignano del Friuli è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità di Cervignano Capoluogo, Muscoli, Scodovacca, Strassoldo e del relativo territorio di pertinenza.

2) Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Piazza Indipendenza ove si riuniscono gli organi istituzionali.

## CAPO II - FUNZIONI DEL COMUNE

### ARTICOLO 3 - ( Funzioni e criteri generali )

1) Sono di competenza del Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la propria popolazione e il proprio territorio, precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio, e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalle leggi statali e regionali.

2) L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle vigenti leggi e dal presente Statuto, ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

3) Il Comune persegue le proprie finalità mediante il metodo della programmazione, onde assicurare la massima razionalità, sistematicità, oggettività, continuità e trasparenza alla propria azione. Le procedure della programmazione comprendono la più ampia partecipazione e

consultazione possibile delle forze sociali, politiche, sindacali, e culturali, operanti nel territorio comunale.

4) Il Comune partecipa, secondo le modalità stabilite dalle leggi, ai processi di programmazione socio-economica e pianificazione territoriale attivati dagli Enti territoriali e settoriali sovraordinati.

5) Il Comune di Cervignano del Friuli si riconosce nei principi e nei valori generali della convivenza civile, quali espressi dalla Carta dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, degli accordi internazionali, dal diritto della Unione Europea e della Costituzione Italiana. Il Comune persegue inoltre le finalità ed i principi della Carta per una nuova Europa firmata a Parigi il 21 novembre 1990.

6) In particolare, il Comune di Cervignano del Friuli, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità delle leggi sovraordinate, persegue i fini elencati negli articoli che seguono.

## CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 4 - (Uomo - ambiente)

1) La vita umana è il presupposto di ogni valore, e il buon funzionamento dei processi ecologici è il presupposto di ogni forma di vita. Il Comune tutela l'integrità dell'ambiente e delle risorse naturali, quale patrimonio comune da proteggere e trasmettere migliorato alle future generazioni. In particolare opera per l'integrità della terra, delle acque, dell'aria, degli ecosistemi naturali; favorisce una cultura del rispetto di ogni forma di vita e del risparmio delle risorse, evitando sprechi ed inquinamenti.

### ARTICOLO 5 - (Uomo-salute e sicurezza sociale)

1) Il Comune tutela la salute dei cittadini, con particolare attenzione alla salubrità e sicurezza dell'ambiente urbano, lavorativo e domestico; e alle categorie sociali più deboli, quali i minori, gli anziani, gli svantaggiati. Tutela la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva. Opera per garantire la sicurezza sociale e rimuovere le cause di emarginazione e disagio sociale che impediscono la realizzazione e il pieno sviluppo della persona. Promuove iniziative di recupero delle devianze, delle emarginazioni e delle tossicodipendenze.

### ARTICOLO 6 - ( Persona e formazioni sociali di base )

1) Il Comune riconosce il valore centrale della persona umana e delle formazioni sociali primarie in cui essa si sviluppa, in particolare la famiglia, la comunità, le associazioni spontanee, la società civile.

2) Riconosce alla persona, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, lingua o altro, la titolarità di diritti innati, naturali ed inviolabili.

3) Riconosce e promuove la funzione della famiglia quale nucleo fondamentale dell'organizzazione sociale e quale parte primaria di valori etici.

4) Riconosce e promuove la funzione essenziale della comunità locale, quale momento di integrazione tra gli individui sulla base di comunanza di territorio, di storia, di tradizioni, di bisogni quotidiani e quale fonte di continuità, solidarietà, identità. Il Comune favorisce quindi il consolidamento delle autonomie e delle identità locali, nel quadro di più vaste e complesse appartenenze politico-sociali-culturali.

5) Riconosce e promuove la funzione essenziale delle associazioni spontanee, sulla base della comunanza di valori, stili di vita, interessi ed obiettivi, quali soggetti primari ed essenziali della società civile, garanzia di pluralismo e di evoluzione e si adopera per dare alle stesse strumenti idonei per uno sviluppo libero ed autonomo.

ARTICOLO 7 - ( Pari opportunità )

1) Il Comune, al fine di assicurare l'attuazione degli obiettivi delle pari opportunità tra uomo e donna, concorre a promuovere ed a garantire nell'ambito delle proprie competenze, una cultura della uguaglianza nella valorizzazione delle differenze, con lo scopo di rimuovere eventuali discriminazioni sociali, culturali e politiche tra i sessi.

ARTICOLO 8 - ( Solidarietà internazionale e cultura della pace )

1) Il Comune promuove, mediante idonee forme di diffusione culturale, incontri, scambi, cooperazione e gemellaggi, nella consapevolezza dell'unità della società umana globale e della necessità di mitigare la crescente e sempre più intollerabile divaricazione tra la minoranza di popoli ricchi e la grande maggioranza dei popoli poveri.

2) Il Comune promuove la formazione di una cultura europea. Attraverso le istituzioni comunitarie opera per favorire la integrazione socio politica economica dell'Europa, quale espressione di unità sul piano della cultura delle arti, della civiltà.

3) Il Comune favorisce in particolare la ricostruzione del tradizionale tessuto di rapporti tra la propria Regione di appartenenza e quelle vicine.

4) Il Comune favorisce il superamento di ogni forma di razzismo, di fanatismo ideologico, di egoismo nazionalista che sono stati nella storia la principale causa di guerre, e promuove la cultura della solidarietà tra i popoli, gruppi etnici, e comunità locali, come fondamento di pace.

ARTICOLO 9 - ( Patrimonio archeologico, artistico, culturale e del linguaggio)

1) Il Comune tutela, valorizza e sviluppa il peculiare patrimonio archeologico, storico paesaggistico, architettonico, artistico e culturale compreso nel proprio territorio, come fattore di

elevazione morale, elemento di identità locale, motivo di orgoglio civico, e catalizzatore di partecipazione. Promuove lo studio e la conoscenza della storia, della geografia, e della letteratura locali.

ARTICOLO 10 - ( Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana )

1) Il Comune tutela, valorizza e sviluppa il patrimonio di valori, costumi e tradizioni friulane, promuovendo lo studio, la conoscenza, l'apprendimento facoltativo della lingua friulana e l'uso della stessa.

ARTICOLO 11 - ( Istruzione e comunicazioni )

1) Il Comune promuove lo sviluppo delle istituzioni scolastiche, educative, bibliotecarie e informative sul proprio territorio, allo scopo di elevare il livello di conoscenza, cultura, coscienza e capacità professionali dei cittadini. In particolare favorisce l'apprendimento delle lingue straniere e delle conoscenze informatiche.

2) Il Comune favorisce lo sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale locali, sia come strumento di diffusione culturale e informazione generale, sia come fattore di partecipazione e identità locale.

ARTICOLO 12 - ( Attività fisiche, sport e tempo libero )

1) Il Comune al fine di favorire l'armonico sviluppo della persona nelle sue componenti fisiche e morali, promuove iniziative di lavoro volontario di interesse collettivo, forme di educazione fisica, il turismo sociale e incoraggia lo sport dilettantistico; in particolare favorisce l'estensione di tali attività alle fasce solitamente marginalizzate in questi campi, come quelle anziane. Tale indirizzo viene preferito mettendo a disposizione delle Società e gruppi sportivi tutte le strutture sportive comunali, disciplinando l'utilizzo delle stesse con apposito regolamento. A tal fine il Comune si adopera per consentire la partecipazione economica privata con lo scopo di ridurre al minimo i costi di gestione pubblica.

ARTICOLO 13 - ( Assetto ed utilizzazione del territorio )

1) Al fine di garantire una migliore qualità della vita collettiva ed il soddisfacimento dei bisogni individuali, il Comune favorisce un equilibrato sviluppo degli insediamenti produttivi e sociali, con un più razionale utilizzo delle risorse naturali. A tale scopo promuove consultazioni con le forze economiche e sociali presenti nel territorio.

ARTICOLO 13/bis - (assistenza sociale delle persone disabili)

Il Comune, qualora le leggi regionali gliene attribuiscano la competenza, attua gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/92 "legge quadro per l'assistenza sociale delle persone handicappate". Disciplina le modalità di coordinamento di detti interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio, organizza un ufficio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi nelle forme del decentramento.

## CAPO IV - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

### ARTICOLO 14 - ( Volontariato e protezione civile )

1) Il Comune promuove e favorisce l'azione del volontariato quale veicolo di risoluzione dei problemi sociali e per affrontare particolari emergenze che richiedono una azione di protezione civile.

2) Il Comune interviene in casi di emergenza che minacciano la salute e la sicurezza della cittadinanza. A questo fine predispone appositi piani e strumenti di Protezione Civile collaborando con le istituzioni pubbliche di soccorso.

### ARTICOLO 15 - ( Sviluppo economico )

1) Il Comune, allo scopo di garantire alla cittadinanza la disponibilità di posti di lavoro, il miglior tenore di vita e crescita dello spirito di iniziativa, favorisce lo sviluppo delle attività produttive e soprattutto di quelle che rispondono alle esigenze del proprio territorio: agricole, artigianali, commerciali, industriali, di servizio, turistiche e dell'associazionismo economico e cooperativo.

### ART. 15 bis – (Servizi pubblici comunali)

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze , provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:
la produzione di beni e servizi,
attività rivolte a realizzare fini sociali,
la promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

### ART. 15 ter – (Forme di gestione dei servizi comunali)

Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a mezzo di altre forme di gestione previste dall'ordinamento anche mediante rapporti con soggetti privati determinati al conseguimento di finalità pubbliche, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i comuni. I servizi possono essere affidati direttamente a società a capitale interamente comunale a

condizione che il Comune eserciti sulle stesse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il comune stesso.
La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento della stessa segue i criteri di economicità, efficacia, efficienza, funzionalità per i servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonché della opportunità sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale ed ambientale. In ogni caso dovranno altresì essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed agli scopi del servizio.
Per l'affidamento della gestione dei servizi a carattere sportivo viene utilizzata, di norma, la forma della convenzione o della concessione.
Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente , il Comune, valuta ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di solidarietà.
Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il Comune può procedere anche all'affidamento diretto ad associazioni o fondazioni da esso stesso costituite o partecipate.

ARTICOLO 16 - ( Identità ed istituzioni religiose )

1) Il Comune riconosce l'identità religiosa della comunità locale nelle sue diverse componenti, nel rispetto della libertà religiosa dei singoli. Favorisce e promuove i rapporti tra Ente Locale e le Comunità religiose con sede nel territorio comunale per il conseguimento degli obiettivi di comune interesse.

ARTICOLO 17 - ( Costituzione e partecipazione )

1) La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione o la partecipazione del Comune ad enti o ad organismi strumentali, nonché ad associazioni, consorzi e società, ne fissa gli indirizzi, le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli stessi.

2) Per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni si applicano gli artt. 13 e 15 della legge n° 81 del 25.03.1993.

3) Fatta eccezione per quanto disposto dalle norme particolari riguardanti i consorzi e le aziende speciali di cui rispettivamente agli artt. 25 - 4° comma L. n° 142/90 e art. 16 DPR n° 902/1986 cui si rinvia, i rappresentanti del Comune in seno agli altri enti od organismi di cui al punto 1) sono individuati con le garanzie di salvaguardia delle minoranze stabilite dal regolamento e dovranno essere Consiglieri Comunali o possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale

ed una speciale conoscenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni di responsabilità disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.

4) Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge, o dai regolamenti.

ARTICOLO 18 - ( Istituzioni )

1) Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività della istituzione, previa redazione dell'apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni compresi i fondi liquidi. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

1/bis) Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n° 142, si compone di cinque Commissari, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui al 2° comma del precedente articolo del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale che lo ha nominato e comunque fino alla nomina dei successori; esso provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

2) Il Presidente è designato dal consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza della Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali, risponde per l'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di sua competenza da sottoporre nella prima seduta utile a ratifica del Consiglio di amministrazione.

3) Il Direttore è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i dipendenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4) Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Consiglio Comunale esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

ARTICOLO 19 - ( Vigilanza e controlli )

1) Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2) Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3) La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i

rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

## TITOLO II
## ORGANI DEL COMUNE

### ARTICOLO 20 - ( Organi )

1) Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

2) Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi d'attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

## CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

### ARTICOLO 21 - ( Costituzione )

1) L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3) Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso singoli Consiglieri.

4) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5) Nella prima seduta successiva alla elezione, il Consiglio discute ed approva in un apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

6) E' Consigliere anziano il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti ed a parità il più anziano d'età.

7) Il Consiglio procede, come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti ed alla disposizioni previste per legge.

### ARTICOLO 21/bis - (Attività ispettiva e commissioni di indagine)

1) Il Sindaco o gli assessori da esso delegati, rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le modalità ed i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, la decadenza dei Consiglieri per motivi di assenza, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione, le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, i poteri, il funzionamento delle commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonché quant'altro inerente all'attività ed al funzionamento del Consiglio sono disciplinate dall'apposito regolamento.

2) I Consiglieri per l'esercizio di controllo e vigilanza sull'attività dell'Amministrazione hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato;

b) di iniziativa delle proposte;

c) di convocazione del consiglio comunale;

d) di presentare interrogazioni;

e) di presentare mozioni;

f) di presentare interpellanze;

g) di presentare ordini del giorno;

h) di presentare risoluzioni;

i) di presentare emendamenti;

la risposta alle interrogazioni ed alle altre istanze così dette di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri viene data dal Sindaco entro il termine di trenta giorni;

l) I Consiglieri Comunali unitamente al Sindaco, agli Assessori, possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni. E' fatta salva la possibilità per l'Ente di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del Segretario Generale e dei funzionari responsabili di uffici o servizi in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.

3) La Commissione di indagine sull'attività dell'Amministrazione è costituita in seno al Consiglio con criterio proporzionale, deve essere composta esclusivamente da Consiglieri Comunali e deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 22 - ( Gruppi consiliari)

1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti. A tale scopo:

a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo-eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione o dal verificarsi di situazioni politiche nuove, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto alla Segreteria Comunale a quale gruppo consiliare intendono appartenere;

b) i Consiglieri che non abbiano fatto pervenire nei termini la dichiarazione di cui alla precedente lett. a) costituiscono un unico gruppo misto;

c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito, segnalerà al Segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lett. a), o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del consigliere capogruppo;

2) Per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri Comunali di cui al 2° e 4° comma dell'articolo 45 della Legge 142/90, ai Capigruppo Consiliari vengono inviati gli oggetti delle deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale, garantendo comunque la consegna delle copie il giorno successivo alla richiesta.

ARTICOLO 23 - (Commissioni consiliari - Conferenza dei capigruppo)

1) Ai sensi dell'art. 31 - 4° comma della L. 142/1990, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il funzionamento delle stesse avverrà secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
Tutte le proposte di nomina, prima di essere iscritte all'O.d.G. del Consiglio Comunale, devono essere esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo la quale ha il compito di esprimere al Consiglio, che obbligatoriamente lo deve richiedere, un parere non vincolante per la nomina, previo esame della documentazione comprovante l'esistenza nei candidati dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale. La Conferenza dei Capigruppo svolge anche attività consultiva sulla predisposizione dell'O.d.G. e sullo svolgimento dei lavori del Consiglio. Il regolamento stabilirà anche le relative attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo.

ARTICOLO 24 - ( Commissioni comunali consultive e permanenti )

1) Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte e disciplinate ai sensi dell'articolo precedente ed in particolare in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari.

2) A tali Commissioni viene data la facoltà di esaminare in via preventiva le questioni maggiormente rilevanti riservate alla competenza del Consiglio Comunale. L'eventuale parere su di esse espresso può venire recepito in un atto deliberativo; in ogni caso con le modalità da stabilirsi nel regolamento, concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

3) Ferma restante la possibilità di partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte del Sindaco e degli Assessori, è facoltà delle medesime chiedere la partecipazione alle rispettive riunioni degli stessi, nonché dei responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali interessati. Le riunioni delle Commissioni regolate dal presente articolo sono pubbliche.

ARTICOLO 24/bis - (Commissioni comunali consultive)

1) Il Consiglio Comunale, per l'esame e l'approfondimento di determinati argomenti di interesse locale, può istituire apposite Commissioni Consultive che collaborano con gli organi comunali nella materia di loro competenza.

ARTICOLO 25 - ( Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna )

1) In attuazione al principio costituzionale di uguaglianza e di parità sociale il Consiglio può istituire una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, disciplinata da apposito atto regolamentare di promanazione consiliare, al fine di garantire condizioni uguali di partenza e di possibilità in tutti i campi, compresi quello sociale e lavorativo, rimuovendo eventuali ostacoli discriminatori ed in particolare provvedendo a valorizzare la presenza delle donne negli organismi istituzionali e comunali.

2) Possono far parte di tale Commissione anche persone non membri del Consiglio Comunale, con i modi e nei termini stabiliti dal regolamento, individuandone in tale ambito anche il numero complessivo di essi.

3) Tale Commissione ha il compito di formulare proposte ed osservazioni, nonché pareri, su questioni attinenti alla condizione femminile, che possono venire sviluppate in politiche di pari opportunità.

ARTICOLO 26 - ( Convocazione del Consiglio Comunale )

1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

2) Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

3) Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze consiliari previste.

4) Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 27 - ( Regolamento interno )

1) Il Consiglio Comunale approva il regolamento del proprio funzionamento e gli altri regolamenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 28 - ( Scioglimento del Consiglio )

1) Il Consiglio Comunale può essere sciolto :

a - quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico.

b - quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause

- dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
- dimissione o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;

- quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

ARTICOLO 29 - ( Competenze del Consiglio )

A) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

B) Il Consiglio oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, ha competenza nei seguenti atti fondamentali :

1) esame della condizione degli eletti e relativa convalida;
2) surroga dei Consiglieri dimissionari;
3) pronuncia di decadenza dei Consiglieri;
4) mozioni di sfiducia;
5) costituzione delle Commissioni Consiliari ;
6) elezione della Commissione elettorale comunale (T.U. n. 223 del 1967);
7) ABROGATO
8) ABROGATO
9) approvazione dello Statuto dell'Ente;
10) approvazione di tutti i regolamenti del Comune;
11) regolamentazione degli organismi di partecipazione dei cittadini su base frazionale con funzione consultiva;
12) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di aziende speciali (art. 22, L. n. 142/90);
13) la concessione di pubblici servizi a terzi e la partecipazione dell'Ente a società a prevalente capitale pubblico a cui affidare la gestione di servizi particolari;
14) la partecipazione a società di capitali anche in posizione minoritaria per servizi pubblici non locali e per i servizi produttivi che possono essere gestiti in questa forma;
15) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
16) la stipula di convenzioni tra comuni, eventualmente anche con la Provincia, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi (art. 24, L. n. 142/90);
17) la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'approvazione della relativa convenzione (art.25, L. n. 142/90);
18) la ratifica degli accordi di programma per l'attuazione di opere o di interventi di rilevante entità, adottati dal Sindaco, quando comportino varianti agli strumenti urbanistici (art. 27, L. n. 142/90);
19) approvazione delle piante organiche del personale e relative variazioni;
20) i programmi e le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi (art. 32, L. n. 142/90);
21) i provvedimenti per il controllo e l'eventuale riequilibrio della gestione di cui all'art.1 bis della legge 9 agosto 1986, n. 488;
22) i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
23) l'approvazione dei piani di risanamento degli enti dissestati;

24) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione di beni e servizi continuativi (art.32, L. n. 142/90);
25) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;
26) l'elezione del Collegio dei revisori dei conti (art. 57, L. n. 142/90);
27) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni quando non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o quando comunque non rientrano nelle attività di ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza degli organi esclusivi;
28) i piani economico-finanziari;
29) i programmi (annuali o pluriennali) delle opere pubbliche;
30) le contrazioni di mutui e di prestiti obbligazionari;
31) i piani territoriali, urbanistici, particolareggiati, di recupero ed i PRPC di cui alla L.R. 52/91;
32) l'approvazione dei piani commerciali ed esercizi pubblici;
33) la ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale in materia di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica nei successivi 60 giorni a pena decadenza;
34) gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
35) ABROGATO

C) Il Consiglio Comunale nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. Stabilisce gli indirizzi vincolanti sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco.

D) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

## CAPO II - GIUNTA COMUNALE

### ARTICOLO 30 - ( Composizione )

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 6 Assessori.

### ARTICOLO 31 - (Nomina della Giunta Comunale)

1) Il Sindaco può nominare uno o più Assessori scegliendoli tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3) La Giunta funge da organo sussidiario di collaborazione e supporto del Sindaco.

4) Non possono far parte della stessa Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco.

ARTICOLO 32 - (Assessore anziano )

1) L'anzianità fra gli Assessori è determinata dall'età.

2) L'Assessore anziano sostituisce il Sindaco, in mancanza o assenza del Vice-sindaco quando questi sia assente o impedito.

ARTICOLO 33 - (Convocazione e funzionamento della Giunta )

1) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi tranne le eccezioni previste per legge. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco:

- Responsabili di settore e/o di servizi;
- Consiglieri comunali;
- Esperti e consulenti esterni.

3) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

ARTICOLO 34 - (Competenze della Giunta Comunale)

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) Compie tutti gli atti dell'amministrazione che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del segretario comunale o dei dipendenti della qualifica apicale.

Può deliberare di contrarre una polizza assicurativa a copertura dell'obbligo, derivante da infermità temporanea o permanente riportata dai dipendenti per causa di servizio, di corrispondere al dipendente infortunato una somma a titolo di equo indennizzo per la parte non coperta dall' INAIL.

3) Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4) Riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso che si concretizza attraverso proposte, atti preparatori, anche regolamentari che spetterà successivamente al Consiglio approvare.

5) Adotta apposito atto deliberativo concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati di cui all'art. 51, comma 3 del D.Lgv. 29/93.

## CAPO III - IL SINDACO

### ARTICOLO 35 - ( Caratteristiche )

1) Il Sindaco è legale rappresentante del Comune.

2) Dopo la proclamazione e prima di assumere le funzioni di ufficiale di governo il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio, previa verifica delle condizioni di eleggibilità da parte del consiglio comunale, secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957 n. 3.

3) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

### ARTICOLO 35/bis- (Durata del mandato del Sindaco)

1) Il Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

### ARTICOLO 35/ter – (Linee programmatiche)

1) Entro il termine di sessanta giorni dalla data del suo insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2) Ciascun Consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti.
3) Con cadenza annuale, e comunque entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare tali linee, unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare le linee programmatiche nel corso della durata del mandato del Sindaco.

### ARTICOLO 36 - ( Competenze del Sindaco)

1. Spettano al Sindaco le seguenti funzioni:

1) Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto fatta eccezione per la competenza attribuita al Segretario generale ed ai responsabili competenti di settore;

2) Nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui un Vice-sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo;

3) Convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, predispone l'ordine del giorno del Consiglio;

4) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico amministrativa del Comune;

5) Coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;

6) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati;

7) Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

8) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

9) Il Sindaco è competente ad assumere i provvedimenti di nomina dei responsabili degli Uffici e dei servizi;

10) Il Sindaco è competente ad assumere i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi. Tali incarichi sono orientati al raggiungimento di obiettivi assegnati in un periodo determinato. L'incarico, pertanto, dovrà sempre contenere la descrizione dell'area funzionale e l'indicazione dei programmi che devono essere concretamente realizzati;

11) **ABROGATO;**

12) Emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri, che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;

13) Ha la facoltà di delegare, le proprie competenze, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori per l'adozione di atti e provvedimenti anche di rilevanza esterna;

14) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

15) Convoca i comizi per i referendum consultivi;

16) Adotta ordinanze;

17) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

18) Impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

19) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

20) Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito ad altri organi;

21) Il Sindaco è competente al rilascio di autorizzazioni, permessi, conferimento di incarichi di cui all'art. 58 Del decreto Legislativo 3.2.93 n° 29 e successive modifiche ed integrazioni. La

fissazione dei criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, sono demandati ad apposito regolamento;

22) Presenta al Consiglio le proprie eventuali dimissioni*;*

ARTICOLO 37 - ( Competenze quale organo di vigilanza )

1) Il Sindaco quale organo di vigilanza:

1) Promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune ;

2) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune ;

3) Può chiedere, in conformità alle singole disposizioni di legge e di statuto, l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni costituite o partecipate dall'Ente, dandone quindi informazione al Consiglio;

4) Collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni ( art. 23/7° della legge n. 142/1990).

ARTICOLO 38 - ( Competenze organizzative )

1) Il Sindaco ha le seguenti competenze organizzative:

1) Convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale, ne determina gli argomenti da porre all'ordine del giorno di iniziativa e su richiesta di 1/5 dei Consiglieri;

2) Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

3) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

4) Dispone la convocazione della giunta per l'esame delle proposte da lui stesso formulate e/o iscritte da ciascun Assessore;

5) Ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni agli Assessori per la realizzazione di specifici progetti in coerenza con il documento contenente gli indirizzi generali di governo approvato dal Consiglio.

Il Vice-sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;

6) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

7) Definisce previo accordo gli orari di udienza per il pubblico del proprio ufficio e di quelli degli altri Assessori;

8) Convoca e presiede il Comitato di Coordinamento del Servizio Sociale di Base costituito ai sensi della L.R. 19.05.1988 n° 33;

9) Convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci dell'Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 1 comma terzo del D.L. 2 marzo 1993 n° 45 convertito con modifiche nella L. dd. 27.08.1993 n° 324.

ARTICOLO 39 - ( Competenze per i servizi statali )

1) Il Sindaco ha le seguenti competenze relativamente ai servizi statali:

1) Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica Ufficiale di pubblica sicurezza;

2) Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 38/primo comma della legge n. 142/1990;

3) Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

4) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38/secondo comma della legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;

5) Emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;

6) Per particolari esigenze e limitatamente alle frazioni, può delegare ai sensi dell'art.38 comma sesto della Legge. n. 142/1990 ad un Consigliere o a più Consiglieri, le specifiche funzioni amministrative relative ad attività o servizi di sua competenza. Il Consiglio può stabilire l'eventuale trattamento economico del Consigliere delegato.

-

ARTICOLO 40 - ( Mozione di sfiducia )

1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi;

2) Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione; qualora la presentazione della mozione non avvenga in una seduta consiliare dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio "Segreteria Generale". Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti;

4) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Le dimissioni dovranno essere verbalizzate durante la seduta del Consiglio Comunale. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

ARTICOLO 40/bis - (Pubblicità delle spese elettorali)

1) I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

2) La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro giorni 60 dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.

3) La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di giorni 30.

## TITOLO III
## ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

### ARTICOLO 41 - (Principi organizzativi)

1) Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione dell'ente, l'ordinamento degli uffici e servizi verrà disciplinato da apposito Regolamento, che sarà informato ai seguenti principi organizzativi:

a) garantire una struttura flessibile, in modo che le unità operative, per rispondere in modo ottimale alla natura del compito loro assegnato, possano anche adottare al proprio interno modelli organizzativi diversificati;

b) garantire il coordinamento dell'azione delle varie unità operative ed a tale scopo istituire forme permanenti di coordinamento a livello burocratico, con l'istituzione della conferenza dei funzionari responsabili degli uffici o servizi, nonché di raccordo con l'attività di indirizzo e controllo degli organi politici, con l'istituzione di commissioni miste;

c) prevedere per il conseguimento di compiti specifici e progetti di carattere straordinario o temporalmente delimitati, o comunque in tutti i casi in cui non sarà reputato economico ed efficace costituire un'unità organizzativa stabile, l'istituzione di gruppi di lavoro, anche con personale appartenente ad unità organizzative diverse, sotto la direzione di un responsabile di progetto;

d) mettere in atto sistemi di controllo operativo, per la verifica del conseguimento degli obiettivi e la valutazione dei risultati;

e) garantire un sistema informativo, interno ed esterno, ampio e diffuso, anche a supporto di quanto indicato nei precedenti commi.

ARTICOLO 42 - (Personale)

1) Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, con appositi Regolamenti saranno disciplinati:

a) l'organizzazione di uffici e servizi;
b) i criteri per l'assegnazione del personale alle singole unità organizzative, nel rispetto della professionalità posseduta dai singoli, ma anche dell'esigenza di flessibilità e quindi di aggiornamento ed eventuale riconversione professionale e di mobilità interna, necessari per attuare il modello organizzativo flessibile di cui al precedente articolo;

2) Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere il conferimento di incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali per posti non previsti in pianta organica secondo le modalità previste per legge.

ARTICOLO 43 - (Disciplina dello status del personale dipendente)

ABROGATO con delibera consiliare n° 101 del 28/06/1994.

ARTICOLO 44 - (Segretario)

1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono regolati dalla legge.

2) Il Segretario, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e degli atti di indirizzo della Giunta ai quali risponde per quanto attiene ai criteri di legittimità dell'azione amministrativa, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici o servizi, ne coordina e ne controlla l'attività. In particolare:

a) impartisce direttive di carattere generale agli uffici;
b) ha poteri di ingerenza nell'attività dei funzionari responsabili degli uffici o servizi nonché di avocazione in caso di inerzia degli stessi;
c) dirime i conflitti di competenza tra i funzionari responsabili degli uffici o servizi;
d) cura il rapporto tra l'attività della struttura politico-amministrativa e di quella gestionale del Comune;
e) presiede la conferenza dei funzionari responsabili degli uffici o servizi;
f) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
g) nella persona del Segretario Generale è individuato l'ufficio competente, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgv. 29/93, ad istruire il procedimento disciplinare e ad applicare la relativa sanzione;

h) **ABROGATO**

i) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni degli organi dell'ente e, avvalendosi di personale del Servizio Segreteria da lui prescelto, ne cura la verbalizzazione.

ARTICOLO 45 - (Vice Segretario)

1) Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce di pieno diritto nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2) **ABROGATO**

3) **ABROGATO**

2) **AGGIUNTO: "**Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco che lo individua tra i funzionari di qualifica apicale che siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale".

ARTICOLO 46 - (Funzionari responsabili degli uffici o servizi)

1) Essi indirizzano l'attività e la realizzazione delle funzioni e degli obiettivi attribuiti al Settore prefissati in sede di Bilancio e Relazione Previsionale. Ai funzionari responsabili degli uffici o servizi spetta nell'ambito del Settore cui sono preposti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dei compiti direttamente svolti dagli Uffici cui sono preposti. Ad essi compete:

a) individualmente, l'esercizio della direzione di uffici e servizi, nel rispetto del principio di massima responsabilizzazione degli addetti in via diretta all'esercizio di funzioni ed all'erogazione di servizi e di coordinamento delle varie unità operative facenti capo a medesimo dirigente;

b) la Presidenza delle Commissioni di gara per appalti, alienazioni, locazioni, somministrazione, assumendo la responsabilità in ordine alla procedure relative;

c) la stipulazione dei contratti;

d) collegialmente, la garanzia del coordinamento dell'attività delle diverse unità operative a livello dell'intero Ente, sotto la direzione del Segretario e nel rispetto degli indirizzi della Giunta e del Sindaco. A tale scopo, viene istituita la conferenza dei funzionari responsabili degli uffici o servizi, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2) Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto della normativa di legge e contrattuale, lo status dei funzionari responsabili degli uffici o servizi, regolando le modalità di esercizio delle loro funzioni.

3) Gli atti di competenza dei funzionari responsabili degli uffici o servizi non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

4) Ai funzionari degli Uffici o Servizi spetta altresì il rilascio delle autorizzazioni commerciali, di pubblici esercizi e di polizia amministrativa nonché il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie.

ARTICOLO 47 - (Forma e termini per l'espressione di pareri)

1) Al responsabile di settore interessato deve essere richiesto, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile su ogni proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 N° 142.

2) Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

3) I pareri dei Responsabili di Settore di cui al precedente articolo 46, dovranno essere richiesti di norma almeno tre o cinque giorni lavorativi prima della seduta dell'Organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio Comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario Comunale che coordina l'istruttoria delle deliberazioni.

4) Per provvedimenti particolarmente complessi i Capi Settore potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola volta e per un periodo massimo di due giorni; tale ulteriore proroga potrà essere richiesta anche dal Segretario Comunale.

5) Il Segretario Comunale nell'esprimere il proprio parere di legittimità potrà presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere sempre reso per iscritto.

6) I pareri dovranno essere materialmente contenuti nel testo originale della deliberazione.

ARTICOLO 48 - (Collaborazione esterna)

1) Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede collaborazioni esterne, ad alto contenuto professionale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Il Regolamento stabilisce la durata massima degli incarichi, i criteri per la determinazione del trattamento economico, e le condizioni per una eventuale interruzione anticipata del contratto, qualora si preveda di coprire in via definitiva i posti di responsabile di uffici e servizi oppure, per comprovati motivi, non sia garantito il raggiungimento degli obiettivi programmati.

# TITOLO IV
# ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

## CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

### ARTICOLO 49 - (Partecipazione e libere forme associative)

1) Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi comunali, nonché le associazioni che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero e di categorie produttive.

2) E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

3) Il Comune favorisce e regolamenta altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini su base frazionale con funzione consultiva.

4) Gli organismi di cui al comma primo del presente articolo, se previsto da apposite convenzioni, riferiranno annualmente all'Amministrazione comunale sulla loro attività.

5) Viene inoltre istituito quale organo consultivo e di collegamento, un "forum dei giovani" ed un "forum degli anziani", al fine di favorire la loro partecipazione attiva alla vita sociale ed amministrativa. Spetterà al regolamento disciplinarne forme e modalità.
Il Comune favorisce la costituzione di una "Consulta Giovanile", tra cittadini dell'età compresa tra i 18 ed i 28 anni da definirsi con apposito regolamento.

### ARTICOLO 50 (Consulte Frazionali)

1) Ai sensi del precedente articolo 49 - 3° comma - vengono promosse le consulte frazionali e su specifiche tematiche secondo i seguenti principi:

a) la consulta frazionale è finalizzata a permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale per la individuazione degli indirizzi, la formulazione dei programmi e la loro attuazione nei singoli settori di intervento della Amministrazione Comunale;

b) i rappresentanti delle consulte che verranno nominati con atto consiliare dovranno essere espressi da almeno il 40 % degli aventi diritto al voto dei residente nelle rispettive frazioni;

c) Con regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, di funzionamento, di pubblicità dei lavori.

ARTICOLO 51 - (Diritto all'informazione e pubblicità degli atti )

1) Per raggiungere la massima trasparenza nell'attività amministrativa a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento nonché per attenuare il diffuso disinteresse del cittadino nei confronti dell'Amministrazione deve essere attuato il principio della pubblicità degli atti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) Il Comune favorisce il diritto alla informazione dei cittadini, diffondendo con periodicità le notizie più rilevanti sulle scelte dell'Ente locale e l'attività amministrativa svolta.

3) Ai sensi dell'articolo 7 L. 142/90, nel regolamento saranno previste le norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino. A tale scopo sarà indicato per ogni ufficio un funzionario responsabile che, oltre ai normali compiti di istituto, abbia anche l'incombenza di fornire le notizie richieste. La comunicazione delle notizie non ha valenza di certezza legale, ma deve avere i requisiti di esattezza, tempestività, inequivocità e completezza; essa crea per il cittadino una legittima aspettativa e per il Comune un obbligo quanto meno morale di provvedere consequenzialmente. In applicazione dell'articolo 26 della L. n. 241/90, sono pubblicate le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione delle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di amministrazione. A tale scopo sarà utilizzato l'apposito albo pretorio.

ARTICOLO 52 - (Istanze, petizioni, proposte)

1) I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui al precedente articolo 50, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi e collettivi.

2) A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di legge o di regolamento.

ARTICOLO 53 - (Interrogazioni)

1) Gli organismi a base associativa previsti dal presente capo possono proporre interrogazioni alla Giunta Comunale che dovrà rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 54 - (Diritto di accesso)

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento

2) Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3) Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

ARTICOLO 55 - (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.

2) Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della Legge 241/90.

ARTICOLO 55/bis - (Consultazione della popolazione del Comune)

1) La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2) La consultazione viene richiesta dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata e dalla Giunta o da almeno il 10% della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3) La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una o più frazioni, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4) La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva.

5) Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità.

ARTICOLO 56 - (Referendum consultivo)

1) Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con la motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei. I referendum consultivi non possono aver luogo in concomitanza con altre operazioni.

2) E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano 14 consiglieri assegnati ovvero il 10 % degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

3) Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
- tariffe, tributi, contribuzioni e bilancio;

- espropriazione per pubblica utilità;
- nomine e designazioni.

4) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

## CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

### ARTICOLO 57 - (Istituzione)

1) A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.

### ARTICOLO 58 - (Elezione del Difensore Civico )

1) Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri .

### ARTICOLO 59 - (Requisiti di eleggibilità e incompatibilità)

1) Il Difensore Civico residente da almeno 5 anni nel Comune di Cervignano o in uno dei comuni del Mandamento di Cervignano del Friuli è scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e che abbiano compiuto 40 (quaranta) anni al momento della nomina.

2) E' data la possibilità di eleggere un Difensore civico residente in uno dei Comuni del mandamento di Cervignano, qualora si presentasse l'opportunità o la necessità di istituire per tale finalità un Difensore civico mandamentale.

### ARTICOLO 60 - (Durata in carica - decadenza e revoca)

1) La durata in carica del difensore civico è di anni 5 e non può essere rieletto.

2) Può essere revocato per:

a) perdita dei requisiti;
b) verificarsi di una causa di incompatibilità;
c) per comprovati gravi motivi di inefficienza.

### ARTICOLO 61 - (Sede, dotazione organica, indennità)

1) Il Difensore civico ha sede nella Casa Comunale. Spetterà alla Giunta Comunale, di concerto con il Difensore civico determinare le risorse finanziarie, il personale organico, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività.

2) Parimenti la Giunta Comunale determinerà annualmente l'indennità di carica da corrispondere al Difensore civico che, comunque, non potrà mai essere superiore del 50 % di quella percepita dagli Assessori.

ARTICOLO 62 - (Funzioni)

1) Spetta al Difensore Civico curare su richiesta dei cittadini, enti, associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.

2) D'ufficio può intervenire qualora accerti abusi, disfunzioni, disorganizzazioni, carenze o ritardi nei procedimenti amministrativi comunali.

ARTICOLO 63 - (Prerogative e mezzi)

1) Il Difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni può accedere agli uffici ed archivi comunali, prendendo visione, chiedendo copie di atti e assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato dal segreto d'ufficio.

ARTICOLO 64 - (Modalità e procedure d'intervento)

1) Saranno determinate dal regolamento attuativo le modalità e le procedure d'intervento e di azione del Difensore civico.

ARTICOLO 65 - (Valore giuridico del parere del difensore civico)

1) Il parere con cui si conclude l'azione del difensore civico in rapporto ad ogni questione trattata vincola l'Amministrazione comunale a fornire una esplicita motivazione.

ARTICOLO 66 - (Rapporti con gli organi comunali, con i cittadini e con il difensore civico comunale)

1) Il Regolamento disciplinerà i rapporti con gli Organi del Comune e i riscontri sull'attività svolta dal Difensore civico ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione.

## TITOLO V
## ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 67 - (Attività finanziaria e risorse)

1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma in campo di imposte, tasse e tariffe.

4) Il Comune determina per i propri servizi tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, ma che tendano ad un'effettiva e consapevole compartecipazione alle spese.

5) Il Comune esercita le funzioni trasferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia soltanto quando sia assicurata la totale copertura finanziaria degli oneri necessari.

6) Vanno incentivate tutte le possibili fonti e forme di entrata, la ricerca di partecipazioni contributive e cespiti diretti a finanziare specifiche e finalizzate attività.

ARTICOLO 68 - (Contabilità e Bilancio)

1) La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione corredato di una relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità, unità ed annualità.

2) Il bilancio e i prescritti allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

ARTICOLO 68/bis - (Il conto consuntivo)

1) I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità finanziaria, secondo criteri di competenza economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2) La Giunta comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa, con cui esprime le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3) Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria Comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

4) I bilanci ed i rendiconti di enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

5) Al conto consuntivo del Comune è allegato per estratto l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali l'ente ha una partecipazione finanziaria.

ARTICOLO 69 - (Ordinamento contabile e disciplina dei contratti)

**ABROGATO**

ARTICOLO 69/bis - (Demanio e patrimonio)

1) Il Comune possiede e gestisce il proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2) I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio dello Stato.

ARTICOLO 69/ter - (Rinvio al regolamento di contabilità)

1) I contenuti dell'ordinamento contabile-finanziario e l'amministrazione del patrimonio sono demandati al regolamento di contabilità.

ARTICOLO 69 /quater (Accertamenti tributi)

1) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione ed individuazione delle basi imponibili, in tutto o in parte sottratte a tassazione, delle entrate tributarie ed equiparate.

2) Il relativo capitolato dovrà contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ARTICOLO 70 - (Composizione, norme e funzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto da tre membri.

2) Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata in carica del suddetto Collegio si fa riferimento all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni.
Sono inoltre incompatibili coloro che siano Consiglieri comunali, provinciali, regionali, parlamentari, componenti del direttivo di sezione zonale, provinciale, regionale di partiti o raggruppamenti politici.

3) Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto, rispettivamente il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il candidato che ha maggior anzianità di iscrizione all'albo nella qualifica professionale utile alla nomina.

4) Non possono essere eletti Revisori dei conti parenti o affini entro il quarto grado a componenti della Giunta Comunale.

5) I componenti non sono revocabili, salvo inadempienza nel mandato e sono rieleggibili per una sola volta. La revoca o la decadenza dell'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo che il Sindaco abbia formalmente contestato gli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 15 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

6) I Revisori hanno personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

7) La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, e negli altri casi previsti dalla legge; comunque, l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'Organo di deliberare salvi i casi di forza maggiore.

8) Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

9) Il Collegio, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.

10) Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici (settori e unità operative);

b) elaborazioni di indici di produttività.

11) La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

12) I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 70/bis - (Controllo di gestione)

1) Il controllo di gestione fornisce al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario generale e ai funzionari responsabili degli uffici o servizi, strumenti ed indicazioni utili alla definizione degli obiettivi e all'attuazione di coerenti indirizzi e scelte gestionali per il miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia delle attività poste in essere dal Comune.

2) E' demandata al Regolamento di Contabilità la disciplina delle modalità relative al controllo medesimo.

## TITOLO VI
## NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 71 - (Modifiche allo Statuto)

1) Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 4 della L. 8.6.1990 n. 142.
Le modifiche allo statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica assieme alla convocazione del Consiglio Comunale.

2) Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3) La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 72 - (Abrogazione di norme contrastanti)

1) Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

ARTICOLO 73 - (Adozione dei regolamenti)

1) Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto o di sue modifiche salvo eventuali altri casi previsti dalla legge; i restanti regolamenti previsti dallo statuto ad esclusione di quelli ex art. 59 comma 1- L. n. 142/90, (Regolamento per la stipulazione dei contratti e Regolamento di contabilità), sono deliberati entro un anno dalla data di adozione del medesimo.

2) I regolamenti divengono esecutivi dopo aver superato la fase della doppia pubblicazione, secondo la quale una prima pubblicazione viene fatta dopo l'adozione della deliberazione che approva il Regolamento, in conformità con l'art. 32, comma 2, lettera a) della Legge 142/90, mentre la seconda viene effettuata per la durata di quindici giorni consecutivi, ad intervenuta approvazione dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 74 - (Entrata in vigore)

1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

-------- ooo OOO ooo --------

Il presente Statuto si articola dal n° 1 al n° 74.